

## Verbale di accordo

Il 14 giugno 2023 si sono incontrate VODAFONE ITALIA S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM - UIL e UGL Telecomunicazioni unitamente alle  
RSU aziendali

Premesso che:

- In data 14.06.20213 tra Vodafone Italia S.p.A. e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni e le RSU è stata raggiunta una intesa finalizzata alla stipula in sede governativa di un accordo complessivo per la gestione di n.1003 esuberi dichiarati nell'ambito di una procedura ex art. 4 e 24 L.223/91 aperta con comunicazione del 12 aprile 2023 (di seguito l'accordo);
- Nel predetto Accordo - che si intende qui integralmente richiamato - le Parti hanno condiviso una serie di azioni volte a limitare il numero di esuberi dichiarati tramite azioni non traumatiche;
- Tra le azioni individuate c'è il ricorso al contratto di Solidarietà Difensiva di cui all'art.21 com.1 lett. c) del D.lgs. 148 del 2015 nonché al licenziamento ex art. 4 e 24 L.223/91 con l'applicazione in deroga ai criteri di cui all'art.5 L.223/91 del criterio della non opposizione al licenziamento e allo strumento dell'accompagnamento alla pensione giusto quanto previsto prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Isopensione);
- Rispetto agli istituti di cui al punto che precede, Parte Sindacale ha chiesto un sostegno economico per i dipendenti che saranno ricompresi nell'ambito del Contratto di Solidarietà Difensiva ulteriore rispetto a quanto erogato dall'INPS nonché la specificazione degli incentivi economici preannunciati nell'accordo di Licenziamento collettivo per coloro che non si opporranno all'individuazione aziendale. Anche rispetto al personale che sceglierà di accedere allo strumento dell'isopensione l'azienda si è data disponibile al riconoscimento di un intervento economico di sostegno all'uscita.
- Tale procedura su indicata si è conclusa con la sottoscrizione dell'intesa richiamata in precedenza in sede amministrativa

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2. Vodafone Italia S.p.A. si impegna a erogare ai lavoratori cui verrà applicato il *Contratto di Solidarietà difensiva* con una percentuale di riduzione pari al 25% – relativamente al periodo di applicazione del *Contratto* stesso – per le giornate di riduzione oraria in cui il dipendente effettuerà formazione, un importo aggiuntivo correlato alla formazione mensile svolta durante il periodo di solidarietà che integra al 100% la rispettiva paga oraria, riconoscendo a dicembre i relativi ratei di maturazione di tredicesima. L'erogazione avverrà con cadenza mensile, nel mese successivo rispetto all'evento della riduzione oraria. Inoltre, verrà riconosciuta l'erogazione dei buoni pasto per i giorni di sospensione per solidarietà difensiva. Resta inteso che, relativamente al Pdr i giorni di sospensione non avranno effetto sulla completa maturazione dell'istituto.

La maturazione di ferie e ROL non sarà impattata dall'applicazione dei giorni di solidarietà.

3. Ai lavoratori cui verrà applicato il *Contratto di Solidarietà difensiva* con una percentuale di riduzione pari al 5% – relativamente al periodo di applicazione del *Contratto* stesso – verrà riconosciuto l'erogazione del buono pasto e relativamente al Pdr i giorni di sospensione non avranno effetto sulla completa maturazione dell'istituto.

La maturazione di ferie e Rol non sarà impattata dall'applicazione dei giorni di solidarietà;

4. L'azienda, in merito al personale che non si opporrà al licenziamento, a fronte della firma di apposito verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi degli art. 410 e 411 cpc, riconoscerà un importo che integri l'indennità sostitutiva del preavviso nei seguenti termini:

- Per i dipendenti facenti parte delle Aree Commercial Operation e Customer Fulfillment, a fronte della non opposizione al licenziamento l'azienda provvederà al riconoscimento di un importo così costituito:

- indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a raggiungere il valore complessivo di 48 mesi oltre ad un'ulteriore somma pari a 30.000 euro (trentamila euro) lordi per le cessazioni che avverranno entro l'8 settembre 2023;
- un bonus una tantum pari ad euro 8.000 lordi oltre agli importi di cui al punto precedente per il personale che cesserà entro il 31 luglio 2023 verrà riconosciuto;
- un importo pari all'indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a raggiungere il valore complessivo di 48 mesi per le cessazioni dal rapporto di lavoro che avverranno nel periodo compreso tra il 9 settembre 2023 e il 30 settembre 2023;
- una indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a raggiungere il valore complessivo di 24 mensilità per le cessazioni dal rapporto di lavoro che avverranno entro il mese di ottobre 2023.

Per i dipendenti collocati nelle altre Aree aziendali, a fronte della non opposizione al licenziamento l'azienda prevederà il riconoscimento di un importo che integri l'indennità' sostitutiva del preavviso modulato secondo la tabella di seguito riportata:

- USCITE ENTRO 8 SETTEMBRE :

		Età				
		da 35 a 40	da 41 a 45	da 46 a 51	> 51	
Anzianità servizio	in	minimo 3 fino a 6	24	26	38	40
		da 6 a 12	26	38	40	45
		>12	38	40	45	48*

Esclusivamente per le cessazioni dal servizio che avverranno fra il 1° luglio e l'8 settembre 2023, per i dipendenti con anzianità in servizio superiore a 12 anni e con età superiore a 51 anni, viene prevista un addendum pari a 27.000 Euro (ventisettemila euro) lordi. Al personale che cesserà' entro il 31 luglio 2023, verrà riconosciuto un importo lordo ulteriore pari ad euro 8.000,00 lordi.

- USCITE TRA IL 9 E IL 30 SETTEMBRE:

		Età				
		da 35 a 40	da 41 a 45	da 46 a 51	> 51	
Anzianità Servizio	in	minimo 3 fino a 6	18	22	33	35
		da 6 a 12	22	33	35	40
		>12	33	35	40	48

- USCITE ENTRO OTTOBRE (ultimo giorno di lavoro fra l'1 il 31 ottobre):

		Età				
		da 35 a 40	da 41 a 45	da 46 a 51	> 51	
Anzianità servizio	in	minimo 3 fino a 6	9	12	12	15
		da 6 a 12	12	12	15	18
		>12	12	15	18	24

Tutti gli importi di cui ai punti precedenti saranno erogati quali incentivi all'esodo salvo una somma pari ad euro 1.000 (mille) a titolo transazione generale e novativa previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi dell'art. 410 e 411 cpc

Tali importi verranno erogati con le prime competenze utili successive alla effettiva cessazione dal rapporto di lavoro.

5. Relativamente al personale che accederà all'uscita tramite lo strumento dell'isopensione verrà riconosciuta una somma, definita in base alle differenze economiche fra il trattamento isopensionistico ed il trattamento pensionistico mediamente presunto nel momento di passaggio in pensione, a titolo di incentivo all'esodo pari a 3.000 euro lordi per ciascun anno di permanenza in Isopensione.
6. Relativamente al periodo estivo nella settimana di solidarietà non verranno effettuate le previste 2 (due) giornate di formazione anche se gli importi previsti per tali giornate formative verranno erogate normalmente. Le giornate formative non effettuate verranno recuperate nei mesi successivi

L.C.S.

Vodafone Italia S.p.a.

SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

UGL Telecomunicazioni